

ATTO DD 131/A1500A/2022

DEL 14/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, Misura 3. Progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese”. Bando attuativo con DD 1947 del 31.12.2019 per la concessione di contributi per il sostegno finanziario a nuove imprese e neo lavoratori autonomi. Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A.

Premesso che:

- la Regione Piemonte con il POR FSE 2014-2020 ed in particolare con l’Azione 2, dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, ha previsto l’attivazione di “servizi a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo” ed in specifico ha previsto tra le iniziative riguardanti il rafforzamento dello spirito imprenditoriale le seguenti Misure:
 - una Misura di supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante),
 - una Misura di consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post),
 - una Misura di Strumenti finanziari a nuove imprese,individuate in Misura 1, 2 e 3 (come da documento struttura Azioni e Misure del POR FSE 2014-2020 agli atti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro);
- la Giunta regionale con D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018 ha approvato l’atto di indirizzo per il progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese” per sostenere le imprese ed i lavoratori autonomi, nati dai servizi previsti dalle predette Misure 1 e 2, per dare un supporto finanziario a fronte delle prime spese che devono affrontare una volta costituita l’impresa o attribuita la Partita IVA,

con la predetta deliberazione:

- è stata assegnata alla Misura una dotazione finanziaria pari ad Euro 3.000.000,00, da destinarsi al finanziamento del Fondo “Strumenti finanziari a sostegno dell’avvio di nuove imprese”;
- è stato dato atto che alla spesa di Euro 3.000.000,00, si provvede con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 disponibili sui capitoli del Bilancio gestionale 2020-2022;

- è stato dato inoltre atto che i contributi, di cui alla Misura attivata, si configurano come aiuti di Stato, concessi in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, che è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga;
- è stato infine demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1904 del 23.12.2019, con la quale si è provveduto:
 - ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro 3.000.000,00, il corrispettivo di Finpiemonte è compreso nella predetta somma;
 - all'affidamento delle attività e delle funzioni connesse con l'avvio del Progetto ""Strumenti finanziari a nuove imprese"";
- la determinazione dirigenziale n. 1947 del 31.12.2019 con la quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 48 – 8201 del 20.12.2018 si è proceduto:
 - ad approvare, il Bando per la concessione di contributi per il sostegno finanziario a imprese e lavoratori autonomi, nati dai servizi previsti dalle predette Misure 1 e 2 con una dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.000.000,00 da destinarsi al Progetto "Strumenti finanziari a sostegno dell'avvio di nuove imprese";
 - ad affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione del Bando in attuazione dell'Accordo tra la Direzione Coesione sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), Autorità di gestione del POR FSE per il periodo 2014-2020 e Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 e s.s del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stipulato in data 18.12.2019 rep. n. 000469;
- la determinazione dirigenziale n. 143 del 22.04.2020, con la quale sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande dal 04.05.2020 nelle more di approvazione del contratto poiché l'attivazione della presentazione delle domande, l'avvio del bando e la concessione dei contributi a nuove imprese e a lavoratori autonomi era urgente ed indifferibile tenuto conto del periodo emergenziale da covid – 2019 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- la D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021, con la quale è stato stabilito di prorogare per la realizzazione della Misura 3, riconducibile al Programma MIP-Mettersi in proprio di cui all'Atto di indirizzo, allegato alla D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018, i termini:
 - per la conclusione delle attività, dal 31.12.2021 al 31.12.2022,
 - per la conclusione della rendicontazione della spesa per le risorse assegnate, dal 30.09.2021 al 31.01.2023, al fine di recuperare il periodo di inattività a favore dei soggetti aventi i requisiti causato dalla situazione emergenziale sanitaria da Covid-19 e poter garantire alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e alla Città metropolitana di Torino, Organismo Intermedio, il pieno utilizzo di tutte le risorse a disposizione previste dell'Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob.Specifico 1,
- la determinazione dirigenziale n. 7 del 10.01.2022 prendendo atto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021 sono stati prorogati i termini per la conclusione delle attività e per la conclusione della rendicontazione in riferimento al predetto Bando.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)";
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016".
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

Dato atto che con nota del 24.02.2022, prot. n. 10663/A1500A del 25.02.2022, inviata tramite PEC alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l'offerta economica inerente al servizio di gestione delle attività riferite al bando "Strumenti finanziari a nuove imprese", acquisita agli atti della Direzione medesima.

Considerata l'articolazione del Progetto in oggetto in tipologie di attività e rispettivi carichi di lavoro orari totali nonché la relativa quantificazione in termini di costi per complessivi Euro 194.348,75 (IVA inclusa), come specificate nell'offerta economica sopra citata.

Dato atto dell'esito positivo della valutazione di congruità della suddetta offerta economica, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del bando e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive attività ivi previste nonché sulla base di un confronto tra la tariffa media giornaliera ivi proposta e la tariffa media giornaliera considerata congrua di cui al punto 2 dell'allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale.

Dato atto dello schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo del Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese" e del relativo Bando attuativo, allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione dell'offerta sopra citata è garantita dalle risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022 ed impegnate con determinazione n. 1904 del 23.12.2019, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 24.02.2022, prot. n. 10663/A1500A del 25.02.2022, inviata alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima, che comprende anche i costi di Finpiemonte dalla data di affidamento della gestione del Fondo;
- approvare, quale Allegato A alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione Piemonte e

Finpiemonte S.p.A. che disciplina le attività di gestione della misura "Strumenti finanziari a nuove imprese" e del Bando attuativo.

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in favore di Finpiemonte S.p.A. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonché a seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

DETERMINA

di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 24.02.2022, prot. n. 10663/A1500A del 25.02.2022, pervenuta alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima, comprensiva dei costi di Finpiemonte a decorrere dall'approvazione del Bando;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente ad oggetto l'affidamento delle attività di gestione della misura "Strumenti finanziari a nuove imprese" e del Bando attuativo.

Di stabilire che il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022 ed impegnate con determinazione n. 1904 del 23.12.2019, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Pag 6 di 30

finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) nell'ambito dell'asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020 è stata prevista l'Azione 2 dell'Accordo di Partenariato:

	“Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla	
	creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento	
	d’azienda (ricambio generazionale)”, sulla base della positiva esperienza dei	
	“Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e	
	della creazione d’impresa” previsti dall’art. 42, comma 1, “Misure a favore	
	dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” della L.R. n. 34/2008 e s.m.i;	
	f) con l’Azione 2 è stata prevista l’attivazione di “Servizi a sostegno	
	della creazione d’impresa e del lavoro autonomo” ed in specifico sono state	
	previste tra le iniziative riguardanti il rafforzamento delle spirito	
	imprenditoriale, le seguenti Misure:	
	- una Misura di Supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la	
	creazione d’impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante – Misura 1);	
	- una Misura di Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post –	
	Misura 2);	
	- una Misura di Strumenti finanziari a nuove imprese (Misura 3);	
	g) con D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018 la Giunta Regionale ha	
	approvato l’atto di indirizzo del progetto “Strumenti finanziari a nuove	
	imprese” definendo gli indirizzi e le modalità di attuazione della Misura 3	
	(nel seguito Misura) a cui possono accedere imprese/società e lavoratori	
	autonomi che hanno usufruito dei servizi nell’ambito delle Misure 1 e 2,,	
	destinando, tra l’altro, Euro 3.000.000,00 al finanziamento del Fondo	
	“Strumenti finanziari a sostegno dell’avvio di nuove imprese”;	
	h) con la predetta D.G.R n. 48-8201 del 20.11.2018 la Giunta ha:	
	- individuato quale Organismo Intermedio Finpiemonte S.p.A. – società	
	regionale in “house providing”, a cui affidare la gestione del progetto	

	“Strumenti finanziari a nuove imprese” riconducibile alla sopra citata Misura	
	3, ai sensi dell’art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) 1303/2013,	
	individuazione oggetto dell’Accordo tra la Direzione Coesione sociale (oggi	
	Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro), Autorità di gestione del POR	
	FSE per il periodo 2014-2020 e Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo	
	Intermedio ai sensi dell’art. 123 e s.s del Regolamento (UE) n. 1303/2013,	
	stipulato in data 18.12.2019 rep. n. 000469;	
	- stabilito l’ammontare delle risorse per l’attuazione del citato progetto	
	per dare copertura al medesimo e al relativo Fondo, collocato in Finpiemonte	
	S.p.A. ed il riparto tra le diverse annualità interessate;	
	- ha dato atto che la dotazione finanziaria a disposizione per il suddetto	
	Bando è pari a Euro 3.000.000,00, prevedendo la copertura con risorse a	
	valere sul POR-FSE 2014-2020;	
	- ha demandato alla Direzione competente l'adozione degli atti e dei	
	provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione stessa;	
	i) con D.G.R. n. 7 – 507 del 15.11.2019 è stato modificato il paragrafo	
	3.1 dell’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 48 – 8201 del 20.12.2018,	
	estendendo la possibilità di presentare domanda per accedere al contributo	
	previsto dalla Misura 3 dell’Azione 2 del POR FSE 2014-2020, Asse 1	
	“Occupazione”, Priorità 8I, Ob. Specifico 1 anche alle imprese e ai lavoratori	
	autonomi, nati dai “Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione	
	d’impresa e del lavoro autonomo” previsti dall’Atto di indirizzo approvato	
	dalla predetta deliberazione;	
	j) con determinazione dirigenziale n. 1904 del 23.12.2019 è stato	
	disposto di affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio,	

	le attività e le funzioni connesse con l'avvio del progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese” riconducibile alla Misura 3 del POR FSE 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob, Specifico 1, Azione 2 ed è stata impegnata la somma di Euro 3.000.000,00 su capp. vari del bilancio gestionale 2020-2022 per dare copertura al Fondo “Strumenti finanziari a sostegno dell'avvio di nuove imprese”, nel predetto importo sono compresi i costi di gestione di Finpiemonte;	
	k) in attuazione della D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018, con determinazione dirigenziale n. 1947 del 31.12.2019 è stato approvato il Bando attuativo Misura 3 “Strumenti finanziari a nuove imprese” (nel seguito Bando);	
	l) con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato previsto di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione del Bando in qualità di Organismo Intermedio a norma dell'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nelle more del perfezionamento di un apposito contratto;	
	m) con Determinazione dirigenziale n. 7 del 10.01.2022 prendendo atto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021 sono stati prorogati i termini per la conclusione delle attività e per la conclusione della rendicontazione in riferimento al predetto Bando;	
	n) che le spese di gestione da riconoscere a Finpiemonte per la realizzazione delle attività trovano copertura con le risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).	

Le Parti con il presente contratto, il cui schema è stato approvato con la Determinazione dirigenziale n._____, intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione del Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese" e del relativo Bando attuativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione del Bando, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito in materia nella D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018, nella Determinazione n. 1947 del 31.12.2019, nella D.G.R. n 6-4102 del 19.11.2021 e nella determinazione n. 7 del 10.01.2022 richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare il Bando mira a sostenere anche finanziariamente le imprese ed i lavoratori autonomi, nati dai servizi previsti dalle Misure 1 e 2 precedentemente citate, per dare un supporto finanziario a fronte delle prime spese che devono affrontare una volta costituita l'impresa o attribuita la Partita IVA.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) supporto nella definizione della Misura (preparazione Bando, definizione modulistica cartacea e telematica, raccordo con affidante, sistemi

informativi),

b) attività propedeutiche alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio andamento,

c) svolgimento riunioni di CT per la fase di ammissibilità e successiva verbalizzazione;

d) ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità,

e) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Durc" e gestione anagrafiche,

f) gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale),

g) adozione del provvedimento di concessione, erogazione dei contributi e gestione contabile connessa,

h) compilazione check list FSE 2014/2020,

i) erogazione contributo e segnalazione operazioni sospette ai fini antiriciclaggio all'UIF,

j) predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione/rigetto),

k) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale,

l) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari e ai soggetti gestori;

m) evasione richieste effettuate dall'affidante (stato attuazione Misura) nonché dell'Autorità di Audit POR FSE e delle Autorità pubbliche (GdF, MISE),

n) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti,

o) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione

Quadro,

p) formazione su Strumenti POI,

q) gestione informatica del procedimento.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte ha già svolto talune attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1 precedentemente alla sottoscrizione del presente contratto. Pertanto il presente contratto disciplina sia le attività già effettuate, sia quelle da effettuarsi fino al 31.12.2023.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese" e del Bando attuativo, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 48-8201 del 20.12.2018 e con Determinazione dirigenziale n. 1947 del 31.12.2019, deve trasferire a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per Euro 3.000.000,00.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei

fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando attuativo del Progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato Tecnico di Valutazione

1. Finpiemonte, dopo aver condotto in autonomia l'istruttoria di

ricevibilità e ammissibilità nel caso in cui l'esito sia positivo si avvale per l'istruttoria di merito delle richieste di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da rappresentanti di Finpiemonte e della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che lo presiede.

2. Ai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione del 25.02.2022 (a mezzo pec con protocollo n. 10663/A1500A del 25.02.2022), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro **159.302,25** oltre IVA per complessivi Euro 194.348,75 ripartito nel seguente modo:

- periodo 2018-2021 – Euro 52.726,99 oltre IVA per complessivi Euro 64.326,93 comprensivi dei costi già consuntivati e comunicati con lettera del 30.07.2019, Prot. 19-24833, per Euro 157,60 - oltre IVA (anno 2018), del 01.09.2020, Prot. 20-40535, per Euro 210,13 - oltre IVA (anno 2019), del 23.03.2021, Prot. 21-31697, per Euro 28.064,26 - oltre IVA (anno 2020),
- periodo 2022-2023 – Euro 106.575,26 oltre IVA per complessivi Euro 130.021,82.

3. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità

elettronica di Finpiemonte. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli 177743-177746 e 177737 del Bilancio regionale 2020-2022, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell’affidamento oggetto

della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di

prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale

Dott. Arturo Faggio

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese" e del Bando attuativo, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità

sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);
- Sistema di caricamento delle istanze, di inoltro e valutazione delle dichiarazioni di spesa tramite Piattaforma Gestione Finanziamenti domande (CSI Piemonte);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.